

In esecuzione della presente Deliberazione sono stati

emessi i seguenti mandati :

N° del di L.

N° del di L.

N° del di L.

IL RAGIONIERE



COMUNE DI CONDRO'

(Prov. di Messina)

Prot. N. 631.....

Reg. Delib. N. 4

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : Regolamento gestione delle fonti elettromagnetiche da impianti fissi.

L'anno DUEMILADUE addì SEI del mese di MARZO

alle ore 9,30 e seguenti nella Sede Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seduta urgente prevista dall'art. 4 dell'O.EE.LL. vigente in Sicilia, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello nominale :

<i>Consiglieri</i>	P	A	<i>Consiglieri</i>	P	A
ENI SANTI.....		X	SCHEPISI GIUSEPPE.....		X
PENNA ROSA.....	X		NICOTRA SEBASTIANO ELIO.....	X	
POLLINO ANTONINO.....	X		MUNAFO' VINCENZO	X	
SCHEPIS ANNUNZIATA		X	MAIORANA GIUSEPPE.....	X	
CATANESE DOMENICO	X		TRIFIRO' ANTONIO.....	X	
SPADA NICOLA	X		BONARRIGO GIUSEPPE MARIO...	X	
<i>Assegnati n. 12</i>		<i>In carica n. 12</i>	<i>Assenti n. 3</i>		<i>Presenti n. 9</i>

Non sono intervenuti i Consiglieri : Eni Santi-Schepis Annunziata-Schepisi Giuseppe

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6/3/1986, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dr. Nicotra Sebastiano Elio nella qualità di Vice Presidente del Consiglio. E' presente il Sindaco.

Partecipa il Segretario del Comune D.ssa Palella Maddalena

Ai sensi dell'art. 184 ultimo comma, dell'O.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri :
Maiorana -Penna e Trifirò

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che sull'allegata proposta ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142, per come recepito dalla L.R. n. 48/91, sono stati acquisiti i pareri favorevoli degli uffici preposti

Sentito il Presidente che dà lettura della proposta di delibera presentata dal Consigliere Catanese a cui il Presidente dà la parola per illustrare l'allegato schema di regolamento ;

Durante tale esposizione interviene il Consigliere Spada Nicola che dà alcune spiegazioni tecniche sulla pericolosità delle onde elettromagnetiche e sulla necessità di adottare delle misure per proteggere la cittadinanza, quindi continua l'esposizione del regolamento il Consigliere Catanese;

Si allontana dall'aula il Consigliere Trifirò , pertanto consiglieri presenti in aula sono otto;

A questo punto il Presidente dichiara di astenersi in quanto il Consiglio Comunale dovrebbe regolamentare la materia sulla scorta di linee guida regionali che in atto mancano e i Consiglieri Maiorana ,Bonarrigo e Penna si associano a quanto detto dal Presidente;

Rientra in aula il Consigliere Trifirò e i consiglieri presenti , quindi, diventano nove;

Con n. 5 voti a favore e n. 4 consiglieri astenuti (Nicotra-Penna-Bonarrigo e Maiorana) espressi per alzata di mano.

Visto l'O.R.E.L. vigente in Sicilia;

DELIBERA

Di approvare il "Regolamento relativo alla gestione delle fonti elettromagnetiche da impianti fissi" allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.



COMUNE DI CONDRO'

(Prov. di Messina)

ATTI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

(L.R. 11/12/1991, n.48)

nella seduta del 6.3.02

PROPOSTA

Oggetto: GESTIONE DELLE FONTI ELETTROMAGNETICHE DA IMPIANTI FISSI. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

Premesso:

- che l'ingresso di nuovi gestori del servizio di telefonia cellulare fa prevedere un ulteriore proliferazione di impianti di radiotrasmittenti, la cui peculiare natura rende indispensabile l'esigenza di introdurre elementi di maggior tutela della salute pubblica;
- che tale finalità può essere efficacemente perseguita introducendo l'obbligo per i richiedenti le concessioni edilizie per l'installazione

- di impianti fissi per la telefonia cellulare o similari, da acquisire in via preventiva il parere dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, attestante sia la conformità della tipologia di impianto alla normativa vigente ed ai protocolli recanti norme di buona tecnica esecutiva, tendendo conto di quanto previsto dal decreto Interministeriale del 10/07/1998 nr. 381 in relazione alla necessità di riservare misure di maggior cautela almeno nei casi in cui si possano verificare esposizione ai campi elettromagnetici per periodi prolungati non inferiori alle quattro ore su soggetti non esposti per ragioni professionali;

Considerato, che nella recente circolare nr. 2818 del 17/04/2000 pubblicata sulla gazzetta ufficiale della Regione Siciliana nr. 22 del 12/05/2000, nelle more che la Regione Siciliana regolamenti l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione, sono divulgate delle linee guida applicative del suddetto decreto 381/98 elaborate dall'agenzia nazionale per l'ambiente in modo da consentire alle pubbliche amministrazioni interessate una coerente applicazione delle norme nell'ambito dei procedimenti autorizzatori e nella redazione di appositi regolamenti;

Considerato che nella sopracitata circolare viene specificato che il rilascio dei Comuni dell'eventuale concessione edilizia deve avvenire a seguito di una valutazione del rispetto dei limiti di emissione fissati dal suddetto decreto 381/98 e degli aspetti ambientali anche tenuto conto delle previsioni e prescrizioni urbanistiche ed edilizie fissate dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi per le varie zone territoriali omogenee;

Vista la legge 22.02.2001 n. 36 (legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);

Visto il Regolamento appositamente predisposto;

PROPONE

- Di approvare il Regolamento relativo all'oggetto che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Ул /оронд
Соронд Даминсо

Y raffessibile. Area tecnica non esprime parere in
quanto la circolare Ass.to Territorio ed Ambiente
prot. 2818 del 17/4/2000, rinvia al D.M. n. 381/98,
il quale al punto 10 (Conclusioni) dispone che "le
Regioni e le Province subnome omissis.
sono responsabili dell'emanazione dei regolamenti e
delle altre norme omissis."
Dati dati 14/03/02 A. M. M.

Alyssa

Viste le linee guida applicative del regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana redatte dall'ANPA e le funzioni attribuite ai presidi multizonali di prevenzione P.M.P. e delle aziende sanitarie locali ASL;

Considerato che nelle "Linee guida applicative del D.M. 381 del 10 settembre 1998" divulgate dall'Assessorato del Territorio e Ambiente con la circolare del 17/4/2000 prot. 2818 pubblicata sulla GURS del 12/5/2000 al punto 4, Misure di cautela ed obiettivi di qualità è previsto che " I Comuni possono adottare un provvedimento (regolamento) formalizzato per garantire la tutela della salute, dell'ambiente e del paesaggio e la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici ".

Vista la sentenza del T.A.R. di Bari n.1287 del 09.11.2000 che ha rigettato il ricorso presentato da Wind per l'annullamento, previa sospensiva, del regolamento comunale che disciplina l'installazione delle antenne e la conseguente legittimazione del T.A.R. che ha riconosciuto pieno valore giuridico al Regolamento emanato da un Comune e la Sua efficacia diretta nella tutela della salute e della incolumità dei cittadini;

Visto l'art. 220 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. del 27/7/1934 nr. 1265

Visti gli art. 6,7, e 23 della legge 23/12/1978 nr. 823

Visto l'art. 3 del D.P.R. 31.7.1980 nr. 619

COMUNE DI CONDRÒ

PROVINCIA DI MESSINA

REGOLAMENTO

PER L'INSTALLAZIONE, LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DEI SISTEMI
FISSI DELLE TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVI OPERANTI
NELL'INTERVALLO DI FREQUENZA COMPRESO TRA 100 KHZ E 300 GHZ,
ESCLUSI ELETTRODOTTI ENEL.

ART. 1

FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare prescrizioni dirette a tutelare la salute pubblica dagli effetti a lungo termine delle onde elettromagnetiche generate dai sistemi fissi per la telefonia cellulare e le emittenti radio-televisive, in attuazione del Decreto Interministeriale 10.09.1998, n. 381 (Regolamento Recanti norme per la determinazione di tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana), della circolare 17.04.2000 prot. 2818 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente Regione Siciliana ed in conformità alla Legge 22.02.2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

L'ambito di applicazione del presente regolamento, è relativo all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compreso tra 100 khz e 300 GHz. Precisamente vengono regolamentati gli impianti fissi per la telefonia mobile, quelli per la generazione e trasmissione dei segnali radio e televisivi, inclusi i ponti radio, gli impianti di comunicazione satellitari.

ART. 3

DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si assumono le seguenti definizioni:

- a) Gestore: è una singola società concessionaria del servizio di telefonia cellulare e/o servizio radiotelevisivo;
- b) Antenna radiobase: è un elemento di ricezione o di trasmissione facente parte di una stazione radio base, a servizio di un singolo gestore, con potenza massima immessa in antenna uguale o superiore a 5 Watt;
- c) Microantenna: è un elemento di ricezione o di trasmissione facente parte di una stazione radio base, a servizio di un singolo gestore, con potenza massima complessiva immessa in antenna inferiore a 5 Watt;
- d) Impianto radiobase: è l'insieme di una o più antenne radiobase, ovvero di una microantenna, di un singolo gestore e di tutti i sistemi tecnologici, di alimentazione e di sicurezza, necessari al suo funzionamento e prescritti a norma di legge;
- e) Stazione radiobase: è una stazione radio di terra a servizio di uno o più gestori, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia cellulare;

- f) Macrostazione: insieme costituito da un traliccio o struttura di sostegno e da uno o più impianti di antenne radiobase;
- g) Microstazione: insieme costituito da traliccio o apposita struttura, oppure da esistente sostegno (palo di illuminazione, impianto semaforico o altro) e da una microantenna;
- h) Limiti di esposizione: sono i valori di campo elettromagnetico, considerati come valori di immissione, che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione ai fini della tutela della salute da effetti acuti (art.3 D.M. 381 del 10.09.1998);
- i) Misure di cautela: sono i valori di campo elettromagnetico che non possono essere superati negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a n. 4 ore (art. 4 del D.M. n. 381/98);
- l) Obiettivo di qualità: è il valore di elettromagnetismo determinato da un impianto radiobase e misurato in ogni luogo adibito a permanenza prolungata di persone, inteso come il risultato di tutti quegli accorgimenti tecnologici che consentono da un lato l'effettuazione del servizio di telefonia cellulare in regime di liberalizzazione insieme alle tele e radio diffusi e dall'altro la limitazione dell'esposizione della popolazione al minimo indispensabile.

ART.4 PROCEDURE AUTORIZZATIVE

La concessione edilizia verrà rilasciata dall'Ufficio Tecnico, sentito l'Ufficio Ecologia, subordinatamente all'acquisizione agli atti istruttori del parere preventivo dell' ISPESL e/o dell' ASL territorialmente competente come specificato nelle " Linee guida applicative del regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana" allegate alla circolare del 17.04.2000 prot. 2818. Tale parere dovrà essere formulato con la valutazione dell'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico, tenendo conto del valore del fondo elettromagnetico preesistente nel sito scelto e del contributo dovuto alla specifica stazione radiobase, nelle condizioni di massimo carico di esercizio e di massima potenzialità prevista.

Il parere dovrà contenere inoltre, la valutazione del rispetto dei limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore causate dall'impianto all'interno degli edifici.

Il parere dovrà essere preceduto da una V.I.A. regionale. Il valore del campo elettromagnetico, così determinato, dovrà comunque essere conforme ai tetti previsti dal D.M. n. 381 del 10.09.1998 che prevede per frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz, in prossimità di edifici adibiti ad una permanenza non inferiore a 4 ore, valori di:

< 6 V/m per il campo elettrico

< 0.016 A/m per il campo magnetico.

Al fine di contenere l'impatto visivo, è necessario adottare le migliori tecniche disponibili per inserire l'intervento in modo ottimale nel contesto ambientale e paesaggistico.

Per garantire la massima tutela dei soggetti particolarmente sensibili si esclude tassativamente la possibilità di consentire l'installazione degli impianti citati sopra scuole, asili nido, case di cura e di riposo e similari, all'interno di parchi gioco e nelle aree destinate ad attività sportive o nelle loro prossimità a distanze inferiori a 300 metri dal perimetro esterno delle strutture adibite a tale attività, nonché alle aree destinate a parchi e/o verde naturalistico.

ART. 5
NUOVE INSTALLAZIONI

Le nuove installazioni dei suddetti impianti su aree libere pubbliche e private e le relative recinzioni e pertinenze tecnologiche saranno soggette al rilascio di concessione edilizia in relazione ad apposite aree che devono avere una distanza di almeno 300 mt. dagli insediamenti urbanistici esistenti, nonché da quelli previsti nel P.R.G. attualmente vigente e/o in quello adottato e con le modalità descritte dal precedente articolo. Le nuove installazioni dovranno rispettare i piani urbanistici, esigenze paesaggistiche, e di tutela della salute al fine di rendere nullo il rischio di esposizione indebita per la popolazione ai campi elettromagnetici.

Nelle more dell'approvazione del presente regolamento ogni rilascio di concessione per l'installazione o modifica degli impianti oggetto del regolamento è sospeso.

ART. 6
OBIETTIVI DI QUALITA'

E' consentita l'installazione di nuovi impianti delle antenne radiobase e delle emittenti radiotelevisive a condizione che rispettino i seguenti obiettivi di qualità:

- Valore efficace del campo elettrico: 3 Volt/metro;
 - Valore efficace del campo magnetico: 0,008 Ampere/metro
 - Valore della densità di potenza dell'onda piano equivalente: 0,024 Watt/mq.
- I suddetti obiettivi devono essere rispettati nell'intera gamma di radiofrequenze definite nel D.M. 381/98.

ART. 7
DOCUMENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le istanze per l'installazione delle macrostazioni per la telefonia cellulare e per le antenne delle emittenti radiotelevisive, vanno presentate all'Ufficio tecnico Comunale e devono essere corredate, oltre che dai documenti e atti richiesti per il rilascio della concessione edilizia redatti da un tecnico abilitato, anche da:

- Scheda dati anagrafici e dati tecnici;
- Valutazione dell'intensità del campo elettromagnetico totale ottenuto come somma quadratica delle intensità dei campi elettromagnetici di progetto e di quelli esistenti.

Questa valutazione teorica dovrà essere effettuata in condizione di massima espansione per tutti gli impianti il cui campo influenza l'area di competenza della stazione di cui si chiede la concessione. Tale valutazione presuppone uno scambio di informazioni tecniche tra gestori, per cui il dichiarante dovrà avere inviato una richiesta di dati tecnici agli altri gestori e per conoscenza anche all'ASL locale;

- Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di competenza regionale ai sensi degli artt. 22, comma 1 lett.b, D.P.R. n. 318/1997, 2-bis D.L. n. 115/1997, convertito nella L.n. 189/1997; 4, comma 3, L.n. 249/1997;
- Parere preventivo dell'ISPESL e dell'ASL;
- Polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi di qualsiasi natura provocati dall'installazione e dall'esercizio dell'impianto;
- Progetto e Certificazione dell'impianto elettrico ai sensi della Legge n. 46/90;
- Dichiarazione di aver elaborato il piano di sicurezza e nomine ai sensi del D.Lgs. n. 494/96;

Presentazione della certificazione ISO 9001-2 della ditta esecutrice dei lavori;

Comunicazione di reperibilità continua di addetti della società richiedente la concessione edilizia, che sia in grado di raggiungere, entro un'ora dalla chiamata, il luogo in cui organi dell'Amministrazione comunale e/o dell'ASL con la presenza di VV.UU., abbiano riscontrato valori in campo elettromagnetico eccedenti i limiti di cui al presente regolamento, per procedere in contraddittorio alla valutazione delle misurazioni.

Tale obbligo dovrà essere esteso anche nel caso in cui il richiedente indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale decida autonomamente di disattivare l'impianto;

Atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto, con il quale il titolare della concessione edilizia si impegna a spostare l'impianto e relativi supporti strutturali (tralicci e/o pali) a propria cura e spese, qualora l'ASL territorialmente competente o l'Ufficio Tecnico comunale, di concerto con l'Ufficio Ecologia, a seguito di specifici controlli di cui ai successivi artt. 10 e 11, individuassero il mancato rispetto delle condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata la concessione.

ART. 8

TEMPI DI ATTUAZIONE

Le autorizzazioni e/o concessioni edilizie relative agli impianti installati sopra scuole, asili nido, case di cura o di riposo e similari e/o nelle loro vicinanze a distanze inferiori a 300 metri dal perimetro esterno delle strutture adibite a tale attività, saranno revocate con conseguente delocalizzazione.

Pertanto, spetta al concessionario, e a proprie cura e spese, l'obbligo della rimozione dell'impianto e di tutte le pertinenze tecnologiche ed il ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre tre mesi dalla data di scadenza della concessione ministeriale. Tale obbligo dovrà essere esteso anche nel caso in cui il richiedente decida autonomamente di disattivare l'impianto, indipendentemente dalla validità temporale della concessione ministeriale.

Al fine di definire una regolamentazione sul territorio della collocazione di tali impianti e per motivi di tutela della salute pubblica, paesaggistici, urbanistici ed ambientali sopra descritti verranno delocalizzati con apposita ordinanza, a spese dei concessionari, gli impianti che non risponderanno ai requisiti di cautela di cui all'art. 4 delle "Linee guida applicative del regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana" allegate alla circolare del 17/04/2000 prot. 2818.

ART. 9

MESSA IN FUNZIONE DEGLI IMPIANTI

Contestualmente all'attivazione della stazione radiobase, gli Enti gestori dovranno presentare al Sindaco e all'ASL, apposita comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto, allegando la dichiarazione di rispetto dei limiti di esposizione, nonché la dichiarazione di conformità e rispondenza dell'impianto realizzato a quello del progetto approvato, ai sensi della Legge n. 46/90.

ART. 10

CONTROLLO SUGLI IMPIANTI

L'Ente gestore è tenuto a fornire trimestralmente al Comune i dati relativi alle emissioni di onde elettromagnetiche.

Il Comune si riserva, comunque, di effettuare dei controlli periodici sul rispetto dei parametri di riferimento, servendosi dell'Ente preposto (ASL n.5 - Servizio Igiene Pubblica) o utilizzando apparecchiature proprie. Nell'ipotesi di superamento dei tetti stabiliti dal presente Regolamento da parte degli impianti esistenti va data comunicazione all'ISPESL e all'ASL e verranno adottati i provvedimenti di competenza del Sindaco previsti dall'art. 7 ultimo comma del presente Regolamento.

ART. 11

INSTALLAZIONI GIÀ ESISTENTI

Considerato che allo stato attuale e con le normative vigenti ed in relazione alla morfologia del territorio, non esistono aree idonee di proprietà comunale per la delocalizzazione delle antenne già esistenti, è necessario individuare delle forme particolare di cautela come di seguito specificato:

- maggiori controlli a cadenza periodiche in caso di comprovato superamento dei valori applicazione di quanto previsto all'art. 7 ultimo comma del presente Regolamento;
- revisione di tutta la documentazione Tecnico-Amministrativa da richiedersi giusta circolare del 17.04.2000 della Regione Siciliana e del D.I. 10.09.1998 n. 381, a cura dell'Ufficio Ecologia, entro 30 giorni dall'approvazione del presente Regolamento.

ART.12

NORME IN ATTUAZIONE

Il presente Regolamento potrà essere rivisto e aggiornato in relazione alle norme di attuazione regionali e nazionali.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to: Nicotra Sebastiano Elio

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Penna Rosa

F.to: D.ssa Palella Maddalena

Per copia conforme per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 13.3.02

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: D.ssa Palella Maddalena

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale

Dal 7 MAR 2002 al 2 APR 2002

col n. 13 Reg. pubblicazioni.

IL MESSO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente Deliberazione, ai sensi della L.R. 3 Dicembre 1991, n. 44 ;

Ripubblicato dal
4/5 al 26/5/02

- ☒ è stata
sara affissa all'Albo Pretorio il 7 MAR 2002 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 11, comma 1):
- ☒ con lettera n. 631 del 18/3/02 è stata trasmessa al CO.RE.CO. Sezione Centrale di PALERMO
Sezione Provinciale di MESSINA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li 18/3/02

F.to D.ssa Palella Maddalena

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Sezione Centrale di PALERMO
Sezione Provinciale di MESSINA

N. / U.O. del

Non si riscontrano vizi di legittimità.

IL PRESIDENTE

F.to.....

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA :

- a) ☐ ai sensi dell'art. 16 della L.R. 3/12/1991, n. 44.
- b) ☐ ai sensi dell'art. 18 comma 6 - 9 (*) della L.R. 3/12/1991, n. 44.
- c) ☒ per decorrenza dei termini della ricezione da parte del CO.RE.CO dei chiarimenti, o degli elementi integrativi di giudizio, senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento (art. 19 commi 1 e 2).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: D.ssa Palella M.

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Comunale, li 8/5/02

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Addi